

OGGETTO: RIDUZIONE DEI LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO – ULTERIORE POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE PER I SOLI FABBRICATI COMUNALI.

IL SINDACO

Richiamati i contenuti dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione;

Dato atto che il Comune di Grugliasco è inserito nella zona climatica "E" e che, pertanto, in base ai contenuti dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 ciò comporta un limite massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Richiamati

- i contenuti del regolamento UE 2022/1369 del Consiglio energia del 05/08/2022, che prevede che gli Stati membri sono chiamati ad adottare fra il 1° agosto 2022 ed il 31 marzo 2023 misure volontarie di riduzione della domanda tendenti a ridurre i consumi nazionali di gas di almeno il 15 % rispetto alla media dello stesso periodo di 8 mesi nei cinque anni precedenti;
- i contenuti del Decreto del Ministro della transizione ecologica n° 383 del 06/10/2022 "Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas nazionale – misura amministrativa di contenimento del riscaldamento" la cui adozione è stata oggetto di opportuna comunicazione sulla gazzetta ufficiale 7 Ottobre 2022 n 243;

Dato atto che:

- il citato Decreto Ministeriale 383 del 06/10/2022, prevede misure amministrative finalizzate al contenimento dei consumi attraverso l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento 2022-2023;

- lo stesso Decreto ministeriale n. 383 del 06/10/2022, riduce i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica e ad un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile.

Richiamati i contenuti dell'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 dello stesso DPR attribuisce ai sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Considerato che

- il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;

- l'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

- le temperature registrate dall'Arpa Piemonte risultano sensibilmente superiori alle medie stagionali registrate fra il 1971 e 2000 come desumibile dal sito;

- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

Visti pertanto:

Il regolamento UE 2022/1369;

Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 9 Gennaio 1991;

Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;

Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;

Il DM n. 383 del 6/10/2022;

L'art. 43 dello Statuto del Comune di Moncalieri

ORDINA

La conferma dell'avvio dell'esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, per il **29/10/2022**.

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici degli uffici ed edifici comunali con avvio dal **07/11/2022**.

Di stabilire che in relazione all'andamento climatico delle settimane successive al 07 novembre l'accensione dei fabbricati comunali potrà essere ulteriormente rinviata dagli uffici competenti, dandone semplice avviso alle ditte incaricate dalle conduzione e alla cittadinanza.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Grugliasco: <https://www.comune.grugliasco.to.it>.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

ricorso avanti al T.A.R del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Emanuele Gaito

Documento originale firmato digitalmente
(D.Lgs 82/05 e s.m.i.)